



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 67 Data 05-05-2021	Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICA. LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021
--	--

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 08:30, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita in videoconferenza con la presenza, collegati da remoto a mezzo di videocamera e di dispositivo informatico, dei Signori:

Barbieri Nicola	SINDACO	P
Diotallevi Carlo	VICE SINDACO	P
Andreoni Alice	ASSESSORE	P
Caporaletti Davide	ASSESSORE	P
Tiritiello Filomena	ASSESSORE	P
Ditomaso Giovanni	ASSESSORE	P

Presenti n. 6

Assenti n. 0

e con l'assistenza del Segretario Comunale DOTT. AIUDI GIUSEPPE, anch'esso collegato da remoto a mezzo di videocamera e di dispositivo informatico.

Il Presidente Barbieri Nicola, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI. LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

Il Sindaco sottopone ad approvazione della Giunta la seguente proposta:

“

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 27.11.2020 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 28.12.2020 con cui è stato approvato il bilancio 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 20.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per il triennio 2021-2023;

VISTO l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 e seguenti del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 147 e 148 del 28.12.2020, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- sono stati istituiti il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- sono stati approvati i relativi regolamenti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04.03.1998 con cui sono state deliberate le tariffe della tassa occupazione suolo e aree pubbliche;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 26.02.1998 con cui sono state deliberate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo
DELIBERA DI GIUNTA n. 67 del 05-05-2021 - Pag. 2 - COMUNE DI MONDOLFO

canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, (Legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO inoltre l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il Ministro dell'Interno ha differito al 31.03.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023;

PRESO ATTO CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 è ulteriormente prorogato dal comma 4, art. 30 del D.L. n. 41 del 22.03.2021 (Decreto Sostegni) che testualmente recita "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021.";

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 28 del "Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e l'art. 9 del "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati" approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n. 147 e 148 del 28.12.2020 che rinviano alla Giunta Comunale la competenza di definire le tariffe in base al principio di invarianza di gettito rispetto alle sopresse entrate tributarie;

PRECISATO che i sopra citati articoli attribuiscono alla Giunta comunale anche la competenza di definire la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche sulle quali applicare le categorie tariffarie;

PRESO ATTO della proposta di tariffe allegate al presente atto, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

DELIBERA DI GIUNTA n. 67 del 05-05-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI MONDOLFO

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 14.367 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 Legge n. 160/2019): 40,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 Legge n. 160/2019): 0,70 euro;

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili destinati a mercati a decorrere dal 1° gennaio 2021;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto;

PROPONE

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in categorie come risulta dell'allegato A) al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale All. B);
- 4) di approvare le tariffe del nuovo Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale All. C);
- 5) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

- 6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;
- 7) di dichiarare, con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

”

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 Gennaio 2020, (omissis) le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (omissis) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 18.03.2020 ad oggetto: "Fissazione dei criteri per la tenuta della Giunta Comunali in videoconferenza" ove si individuano le modalità tecniche per l'effettuazione delle Giunte Comunali in videoconferenza e a cui si fa espresso ed esplicito rinvio;

ATTESTATO che la seduta si è svolta con le modalità sopra descritte. In particolare: appello nominale, voto nominale e verifica che tutti gli assessori interagivano nella discussione e della modalità telematica della seduta;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 101 predisposta dal Servizio Tributi, avente per oggetto: "Approvazione tariffe per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati. Legge n. 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021";

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000:

- a) parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi in data 28.04.2021;
- b) parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria in data 28.04.2021;

Con voto unanime legalmente espresso mediante appello nominale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;

- 2) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del Decreto Legislativo n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta dell'atto deliberativo.

Copia di atto della Giunta Comunale n. 67 del 05-05-21.

Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Barbieri Nicola

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. AIUDI GIUSEPPE

Prot. n. _____ ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 per quindici giorni consecutivi a partire dal
e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Mondolfo, lì

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. AIUDI GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale.

Mondolfo, lì

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Mondolfo, lì 05-05-21

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. AIUDI GIUSEPPE
